

TERAMO: CASA NON PIGNORABILE, IMPRENDITORE FA CONDANNARE EQUITALIA

10 Ottobre 2012



TERAMO – “I beni costituiti nel fondo, non potendo essere dissolti dal loro vincolo di destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca a opera di terzi”.

È questo un passaggio della sentenza del giudice di Teramo Luigi Santini, destinata a fare storia in un momento tanto critico, che in parole povere afferma che i beni che servono per il sostentamento della famiglia non possono essere pignorati.

È riportata sul *Centro* di oggi, la notizia che il magistrato ha accolto la domanda di ricorso presentato da un industriale teramano, per cui Equitalia è stata condannata a cancellare l'ipoteca di circa 800 mila euro sui beni del debitore, ossia la casa in cui abita con la sua famiglia e alcuni terreni.

“È stata una sentenza illuminante”, affermano i legali Sigmar Frattarelli e Gabriele Rapalli al quotidiano.

All'origine di questa sentenza c'è un debito di natura contributiva, ossia l'imprenditore socio di un'azienda tessile, sarebbe stato costretto a pagare l'importo di 800 mila euro (costituiti, appunto, dall'abitazione di famiglia e alcuni terreni) a Equitalia, in seguito al mancato riconoscimento da parte dell'Inps di sgravi contributivi di 450 mila euro.

Prudentemente, qualche anno prima, la casa e le terre sono state ascritte all'interno dei fondi patrimoniali con un atto notarile, che sottintende che i beni sono destinati al soddisfacimento dei bisogni familiari.

“Equitalia – spiega l'avvocato Frattarelli – nonostante la destinazione dei beni ai bisogni della famiglia vi iscrive ugualmente l'ipoteca ritenendo che questi beni siano ugualmente ipotecabili e pignorabili in quanto, a suo dire, lo svolgimento dell'attività d'impresa è legato al soddisfacimento dei beni familiari. Le nostre richieste di cancellazione dell'ipoteca sono state del tutto ignorate”.

Dopo il ricorso dell'imprenditore al tribunale del lavoro, Equitalia solleva eccezioni sulla giurisdizione che sono state respinte, facendo rimanere il procedimento a Teramo.

“Il giudice ha stabilito un principio sacrosanto, che ha posto fine a un evidente abuso di Equitalia – spiega l'avvocato Frattarelli – la quale ha iscritto ipoteca, in vista di un pignoramento dei beni del debitore, senza tenere conto che è del tutto illegittimo ipotecare o pignorare beni destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia quando il debito non è riconducibile a bisogni familiari come accade nel caso di un debito per contributi previdenziali o assicurativi”.

Ed Equitalia, conclude il *Centro*, dovrà pagare anche le spese del processo.

La sentenza è stata pubblicata dal Tribunale di Teramo, in data 10 ottobre 2012, con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli